



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SPILABOTTE, BIANCONI, BORIOLO, CONTE, DALLA TOR, GIACOBBE, ICHINO, MANCUSO, PAGLIARI, PEZZOPANE, Maurizio ROMANI, SCALIA, VALDINOSI, VALENTINI, ZIZZA, LIUZZI e SOLLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 APRILE 2016

Riconoscimento della patente europea pizzaioli (PEP)

ONOREVOLI SENATORI. - Il nostro paese è apprezzato indiscutibilmente nel mondo per le straordinarie peculiarità del suo patrimonio riconosciuto dall'UNESCO, unico in quanto affascinante e suggestivo, capace di coniugare, con infinite varietà di sfumature, una molteplicità di aspetti.

Quello gastronomico è certamente uno dei più interessanti e rinomati e la pizza, senza ombra di dubbio, ne rappresenta il simbolo, la tipicità e la cultura del nostro paese. Si è ritenuto pertanto opportuno riprendere una lodevole iniziativa legislativa, già avanzata nelle scorse legislature in Senato, per presentare questo disegno di legge, che prevede il riconoscimento della patente europea dei pizzaioli.

In effetti, la preparazione della pizza è un'arte che si tramanda ormai da secoli ed è giusto che una tradizione così antica possa perpetuarsi attraverso una preparazione specialistica che formi dei maestri pizzaioli, veri professionisti del settore. Ed è auspica-

bile che l'Italia, così all'avanguardia nella certificazione della qualità e del controllo dei suoi prodotti alimentari più tipici, introduca una regolamentazione della figura professionale del pizzaiolo attraverso la creazione di un apposito albo di categoria e l'istituzione di una patente europea pizzaioli (PEP).

Il presente disegno di legge, composto di 5 articoli, prevede nei primi due la regolamentazione per l'ottenimento ed il rilascio della patente europea pizzaioli, indicando dettagliatamente il percorso formativo dell'aspirante pizzaiolo, comprensivo di *stage* formativo, nonché le modalità per il riconoscimento da parte delle autorità preposte. Agli articoli 3 e 4 viene istituita la banca dati dei pizzaioli italiani e vengono introdotte le norme per l'iscrizione, demandando ad un organo direttivo nazionale la gestione della banca dati. Infine l'articolo 5 dispone la copertura finanziaria dagli oneri derivanti della legge.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Riconoscimento e finalità)

1. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, riconosce la patente europea pizzaioli, di cui all'articolo 2, quale attestato professionale di competenza, allo scopo di qualificare la ristorazione italiana ed europea con specifico riferimento alla pizza.

Art. 2.

(Rilascio della patente europea pizzaioli)

1. La patente europea pizzaioli (PEP) è rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa certificazione da parte dell'Associazione maestri d'arte ristoratori pizzaioli (AMAR) delle competenze acquisite attraverso il corso di formazione di cui al comma 2.

2. Al fine di ottenere la PEP l'aspirante pizzaiolo deve:

a) frequentare un corso di almeno centocinquanta ore, articolato in:

- 1) settanta ore di pratica in laboratorio;
- 2) venticinque ore di lingua straniera;
- 3) trenta ore di scienza dell'alimentazione;
- 4) venticinque ore di igiene e somministrazione di alimenti;

b) svolgere uno *stage* formativo, di durata compresa tra gli ottanta e i cento giorni lavorativi, nell'ambito di attività economiche iscritte alla Camera di commercio, industria,

artigianato e agricoltura (CCIAA) nel settore agroalimentare e della somministrazione di alimenti e bevande.

3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di svolgimento del corso e dello *stage* di cui al comma 2.

4. Al termine del corso e dello *stage* di cui al comma 2, l'aspirante pizzaiolo deve sostenere un esame finale, consistente in una prova teorica ed in una prova pratica; a tal fine è costituita una apposita commissione di esperti nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tra i quali devono essere rappresentati esperti dell'AMAR.

5. La PEP è personale e ha validità quinquennale e al termine dei cinque anni, può essere rinnovata. Il rinnovo è automatico qualora vi sia stato un esercizio continuativo della professione, documentato dall'iscrizione alla CCIAA per i pizzaioli artigiani o ristoratori, o dall'assunzione presso un'azienda del settore.

6. La PEP può essere ottenuta, senza obbligo del corso di formazione e dello *stage* formativo, anche da coloro che esercitano la professione di pizzaiolo da almeno tre anni, documentabile con l'iscrizione alla CCIAA o, nel caso di lavoratore dipendente, con le buste paga, dopo aver superato l'esame pratico-teorico di cui al comma 4.

Art. 3.

(Istituzione della banca dati pizzaioli italiani)

1. È istituita la banca dati dei pizzaioli italiani, di seguito denominata «banca dati». In sede di prima attuazione, possono essere iscritti alla banca dati coloro che eser-

citano la professione di pizzaiolo da almeno tre anni, documentabile con l'iscrizione alla CCIAA, e i membri dell'AMAR.

2. La gestione della banca dati è demandata ad un organo direttivo nazionale, eletto dagli iscritti alla medesima banca dati, di concerto con l'AMAR.

Art. 4.

(Condizioni e modalità per l'iscrizione alla banca dati)

1. Possono essere iscritti alla banca dati esclusivamente i pizzaioli professionisti, in possesso della PEP, che ne facciano domanda all'organo direttivo nazionale di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

